

# MONTORO & PARTNERS

COMMERCIALISTI

Salerno 09 Maggio  
Ai Signori Clienti  
Loro Sedi

AREA FINANZA

CIRCOLARE 01/2018

In questo numero: “Credito D’imposta per la formazione i chiarimenti del Mef”

*Gentile Cliente ,*

La Legge di Bilancio 2018 contiene un sostanzioso pacchetto di crediti d’imposta a favore delle imprese, alcuni dei quali confermati o ampliati, altri di nuova introduzione. Tra questi ultimi rientra quello connesso alle spese di formazione nel settore delle tecnologie.

## **Beneficiari**

A beneficiarne saranno le imprese che nel 2018 sosterranno spese per l’acquisizione o il consolidamento, da parte dei propri addetti, di conoscenze nel settore delle tecnologie.

## **Novità**

Il MEF ha pubblicato sul proprio sito una serie di risposte ai dubbi sollevati durante un web seminar. Tra i chiarimenti offerti si segnala quello secondo cui il credito d’imposta formazione, pur ricollegandosi agli obiettivi del "Piano Nazionale Impresa 4.0", è comunque indipendente dalla circostanza che l’impresa fruisca anche del super e dell’iper ammortamento. Inoltre, è stato ribadito che il credito d’imposta è indirizzato a tutte le imprese e, pertanto, ne possono usufruire anche le imprese artigiane e quelle che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Infine, è stato sottolineato che a breve sarà pubblicato il decreto di attuazione.

## **Riferimenti Normativi**

Articolo 1, commi da 46 a 56, Legge 205/2017.

## **Spese agevolabili**

Le spese che danno diritto al credito d'imposta sono quelle che le imprese sostengono nel corso del 2018 in attività di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. Più precisamente, si deve trattare di attività formative svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0, quali:

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva;
- internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

## **Misura dell'agevolazione**

Il credito d'imposta è attribuito nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili.

Esso, inoltre, è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 300mila euro per ciascun beneficiario.

## **Disciplina dell'agevolazione**

Il Legislatore ha previsto una disciplina alquanto dettagliata del credito d'imposta, stabilendo che esso:

- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo ;
- non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap;
- non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi , delle spese e degli altri componenti negativi ;
- È utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta

- successivo a quello in cui i costi sono sostenuti;
- Non soggiace ai limiti di utilizzabilità attualmente previsti ( limite annuale di 250 mila euro per l'utilizzo dei crediti d'imposta ex art.1 comma 53 lg.244/2007 e limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi 700 mila euro ex art.34 lg.388/2000);
  - Si applica nel rispetto delle norme europee sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno;

### **Certificazione dei costi**

Si prevede, che per essere ammessi a beneficiare del credito d'imposta è necessario che i costi sostenuti siano certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali. La certificazione deve essere allegata al bilancio.

Non soggiacciono all'obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

Infine, viene previsto che al revisore legale dei conti (o al professionista responsabile della revisione legale), che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione in esame, si applicano le sanzioni penali previste per il consulente tecnico nell'ambito del processo civile (cfr. articolo 64 c.p.c.).

Cordiali Saluti

Montoro & Partners